



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Giudizio (Libro VII)

Analisi dell'assunzione della prova
dichiarativa





LA PROVA TESTIMONIALE

avvertimento dell'obbligo di verità

→ assunzione di responsabilità → art. 497 c. 2

«Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

→ no giuramento in attuazione del principio supremo della laicità dello Stato (Rel. Prog. prel. + Corte cost. 149/1995)

Art. 366.

Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione **fino a sei mesi** o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.



Art. 372 c.p. (falsa testimonianza)

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.



NOVITA' SIGNIFICATIVE DEL CODICE VASSALLI

DIVIETO DI
ARRESTO IN
UDIENZA
(art. 476 c. 2)

CAUTELE
DELL'ART.
207 COMMA
1

IMMEDIATA
TRASMISSIONE
DELLA NOTIZIA DI
REATO DI RIFIUTO DI
UFFICI LEGALMENTE
DOVUTI (testimone
renitente)

TRASMISSIONE
SOLO AL TERMINE
DEL
DIBATTIMENTO IN
CASO DI FALSITA'
O RETICENZA (art.
207 c. 2)



esame incrociato (artt. 498-499)

I. ESAME DIRETTO (ART. 498 c. 1)

p.m. o difensore che ha chiesto
l'esame

Racconto del teste

II. CONTROESAME (ART. 498 c. 2)

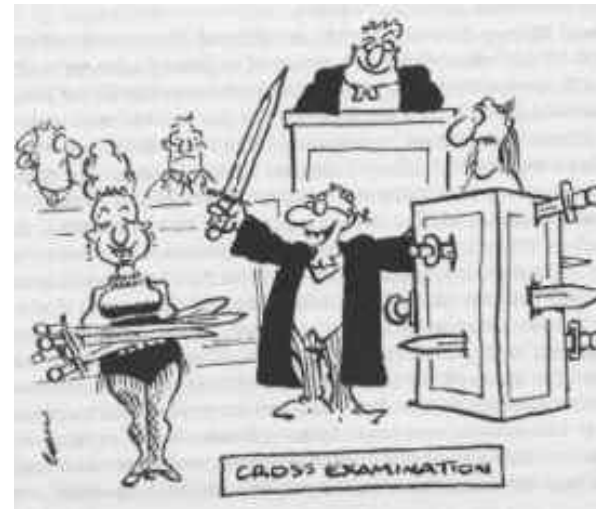
Parte che ha interesse contrario

Mettere in discussione la
credibilità del teste o l'attendibilità
del suo racconto

III. RIESAME (ART. 498 c. 3)

Parte che ha chiesto l'esame

Esporre le ragioni di eventuali
contraddizioni



Momenti
eventuali:
regola aurea
→ darvi luogo
solo se vi è un
obiettivo
preciso e
praticamente
raggiungibile





CONTENUTO DELL'ESAME INCROCIATO

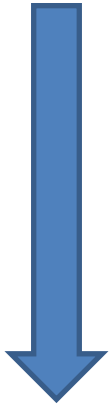
FATTI SPECIFICI (art. 499 c. 1 + 194 c. 3)

Non apprezzamenti personali sui fatti (art. 194 c. 3)

LIMITI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLA DIGNITA' (artt. 194 c. 1 e 2,
472 c. 3-bis)



DOMANDE NOCIVE → le domande che contengono ammonimenti o dotate di efficacia intimidatoria; le domande che cercano di innervosire l'esaminando; le domande attraverso le quali si tende ad approfittare delle debolezze caratteriali o culturali del testimone



art. 499 c. 2 → **vietate sempre**

DOMANDE SUGGESTIVE art. 499 c. 3) → Sono "suggestive" le domande che, presupponendo cose non ancora dette, tendono a suggerire o a provocare la risposta del testimone secondo gli intenti dell'esaminante.

Sono in genere domande alle quali è sufficiente rispondere con un sì o con un no, dato che l'informazione che ci si attende dal teste è già contenuta nella domanda, sia pure in forma ipotetica

Es. "lei ha visto transitare l'imputato al volante della sua auto nera all'ora x nel luogo y?" (ancora più suggestiva se la si fa precedere da un "non è forse vero che [...]")



art. 499 c. 3 → **vietate solo nell'esame diretto e nel riesame**





FACOLTA' DI CONSULTARE DOCUMENTI IN AIUTO ALLA MEMORIA

→ art. 499 c. 5:

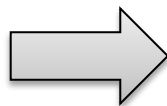
1. Redatti dal dichiarante
2. In aiuto alla memoria
3. Posti a disposizione delle parti per il controesame





RUOLO DEL GIUDICE

Funzione di garanzia
(art. 499 c. 4, c. 6) →
anche d'ufficio →
anche su iniziativa di
parte → **OPPOSIZIONI**



Art. 504 → il
presidente decide
senza formalità

**Potere di porre
le domande
direttamente
nei casi
tassativamente
stabiliti**

**Poteri di integrazione
probatoria** → può
indicare o
approfondire temi di
prova solo in via
residuale

Esame del teste
minorenne (art.
498 c. 4)

all'esito dell'esame
(art. 506 c. 2)



**Dibattimento monocratico in caso di
concorde richiesta delle parti** (art.
559 c. 3)





REGOLE DELL'ESAME INCROCIATO PREVISTE PER L'ESAME TESTIMONIALE

si applicano

ESAME DI PERITI E
CONSULENTI TECNICI (ART.
501)

ESAME DELLE
PARTI (ART. 503)





TESTIMONIANZA INDIRETTA

Nozione: testimonianza
“per sentito dire”, *de
auditu, de relato*

«Quando il testimone si
riferisce, per la
conoscenza dei fatti, ad
altre persone...»



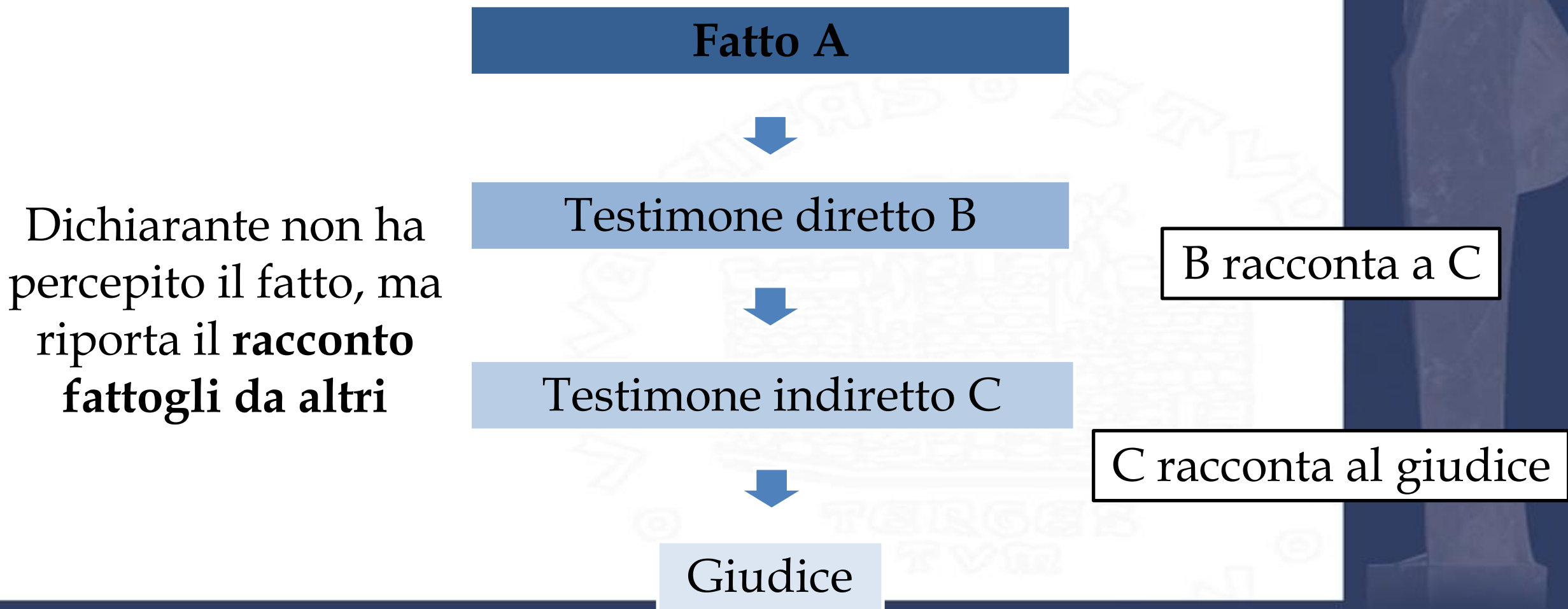
Es.: un testimone dichiara che un suo amico gli ha
detto di aver visto vittima e imputato litigare
furiosamente il giorno prima dell'omicidio





Problema 1. Inaffidabilità intrinseca delle dichiarazioni del teste indiretto

C dice in dibattimento che B gli ha detto di aver visto il fatto A





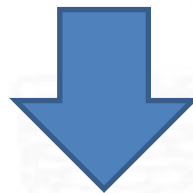
Duomo di
Bressanone
XIV secolo





Problema 2. Necessario tutelare principio del contraddittorio nella formazione della prova

Art. 111 c. 4. «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».



Si sottopone al contraddittorio nella formazione della prova solo il testimone indiretto, ma non anche quello diretto





ART. 195



BILANCIAMENTO TRA I DIVERSI DIRITTI
FONDAMENTALI

COMMA 7

I «Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di **indicare la persona o la fonte** da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame»





II

Parti hanno diritto di chiedere al giudice
di poter esaminare il teste diretto



COMMA 1

«Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza
dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di
parte, dispone che queste siano chiamate a deporre»





Se il giudice si rifiuta di chiamarlo (c. 3)



«L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità»

ART. 111 COMMA 5 →
CONTRADDITTORIO IMPOSSIBILE



Questione dell'irreperibilità

E se il teste diretto si sottrae volontariamente all'esame?



Art. 111 c. 4 Cost./Art. 526 c. 1 *bis*: «la colpevolezza dell'imputato **non può essere provata** sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore».

Ipotizzabile inutilizzabilità *contra reum* delle dichiarazioni del teste indiretto





Potere del giudice di acquisire d'ufficio
della testimonianza del teste diretto (c. 2)

«Il giudice può disporre anche di ufficio
l'esame delle persone indicate nel comma 1»



Es. di deroga a principio dispositivo (v. art. 190)





3 IPOTESI

TESTE DIRETTO
VIENE CITATO
ED ESAMINATO



LA PROVA SI
FORMA NEL
CONTRADDITTORIO EX ART. 111
COMMA 4 COST.

TESTE DIRETTO
VIENE CITATO MA
L'ESAME E'
IMPOSSIBILE



DEROGA
DELL'ART. 111
COMMA 5 PER
IMPOSSIBILITA'
DI NATURA
OGGETTIVA

TESTE DIRETTO
NON VIENE
CITATO DALLE
PARTI



DEROGA AL
CONTRADDITTORIO
DI CUI ALL'ART. 111
COMMA 5 PER
CONSENSO
DELL'IMPUTATO



DISCIPLINA SPECIALE PER LA TESTIMONIANZA INDIRETTA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 195 comma 4

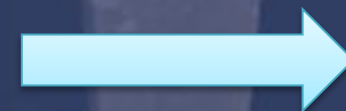
Versione originaria → **Divieto assoluto**: “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni”



Ratio: tutela del canone di separazione delle fasi → v. art. 62

Corte cost. 24/1992 → Declaratoria di illegittimità costituzionale per irragionevolezza della norma

l. 63 del 2001 → ripristina il divieto con una formulazione impropria





Ratio del divieto

Tutela principio di separazione probatoria delle fasi



Se la polizia giudiziaria potesse testimoniare sulle dichiarazioni di indagati, persone informate sui fatti e persone offese, tali dichiarazioni rese **unilateralmente** e **in segreto** finirebbero per entrare in dibattimento in via indiretta



Divieto di testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni acquisite nel corso di determinati atti (195 c. 4)

«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria **non possono deporre** sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)».





Primo caso del divieto

Art. 351

Altre sommarie informazioni

La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini

Polizia giudiziaria non può riferire in dibattimento ciò che hanno detto loro le persone informate sui fatti durante la fase delle indagini



Secondo caso del divieto

Art. 357

Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

C. 2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, la polizia giudiziaria redige verbale dei seguenti atti:

- a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

Polizia giudiziaria non può riferire in dibattimento ciò che hanno detto loro il querelante e il denunciante, nonché l'indagato sentito durante la fase delle indagini



Nel caso di informazione ricevuta **fuori dall'esercizio delle funzioni** oppure nel corso di attività tipiche o atipiche di indagine diverse dall'assunzione di sommarie informazioni di cui agli artt. 351 e 357



In questi casi si applicano le garanzie previste per i testimoni indiretti

PROBLEMA: quarto comma parla di “dichiarazioni verbalizzate” → è consentita la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni non verbalizzate?

Corte cost. 305/2008 → RISPOSTA NEGATIVA → E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. E', infatti, irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, **si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.**



UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI DICHIARANTI FUORI DAL DIBATTIMENTO

Prove *legittimamente acquisite* in dibattimento (art. 526 c. 1)

**LETTURA-
CONTESTAZIONE**
LETTURA DI VERBALI
DI PRECEDENTI
DICHIARAZIONI AL
DICHIARANTE CON
FINALITÀ DI
CONTESTAZIONE

LETTURA-ACQUISIZIONE
LETTURA DI VERBALI DI
ATTI FORMATI FUORI
DAL DIBATTIMENTO IN
CASO DI MANCATA
ESCUSSIONE DEL
DICHIARANTE





LETTURA CONTESTAZIONE DI VERBALI DI PRECEDENTI DICHIARAZIONI

Artt. 500 (esame testimoniale)
e 503 (esame delle parti)

Dichiarazione resa da MARIO
fuori dal dibattimento e
contenuta nel fascicolo del p.m.



Dichiarazione resa da MARIO in
dibattimento e difforme rispetto
alla precedente → dichiarante
deve aver già deposto (artt. 500 c.
1 e 503 c. 3)

Es. “la macchina parcheggiata
davanti alla banca era rossa”



Es. “la macchina parcheggiata
davanti alla banca era grigia”





1. Se a seguito della contestazione il dichiarante afferma che **effettivamente la macchina era rossa** → si supera la difformità (giudice dovrà motivare la credibilità del teste)

2. Se a seguito della contestazione il dichiarante persevera nell'affermare che la macchina era grigia → rimane una difformità → **che utilizzo può essere fatto della precedente dichiarazione?**





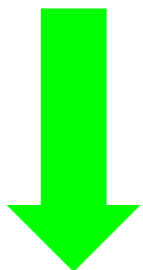
TESTIMONE



ART. 500 → versione originaria → di regola la precedente dichiarazione consente di valutare solo la **credibilità del teste**



Corte cost. 255/1992 → il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il **principio di non dispersione degli elementi di prova** non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale.



ART. 500 → dopo la "svolta emergenziale" del 1992 → di regola precedente dichiarazione trasmigra nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile come prova del fatto in essa affermato

d.l. 8.6.1992 (conv. in l. 6.8.1992, n. 354)





Riforma dell'art. 111 → principio del contraddittorio per la prova (IV c. I parte)



l. 63/2001

**NUOVO ART. 500 C. 2 →
REGOLA AUREA DEL
CONTRADDITTORIO**

La dichiarazione “la macchina era rossa” può essere utilizzata **UNICAMENTE** per valutare la credibilità del teste e non come prova dell'esistenza del fatto narrato (che l'auto era rossa e quindi apparteneva effettivamente a Lorenzo)

eccezioni

Contraddittorio inquinato

Provata condotta illecita → art. 500 c. 4 e 5: “il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso”

Contraddittorio inutile

accordo delle parti → art. 500 c. 7 (acquisizione concordata)

Contraddittorio in udienza preliminare

→ art. 500 c. 6



IMPUMONE



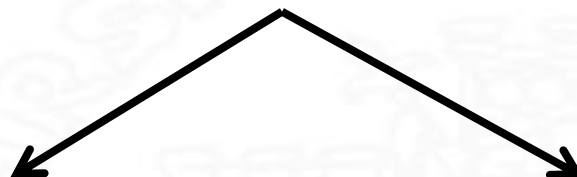
STESSA DISCIPLINA DEL TESTIMONE



Art. 210 c. 5



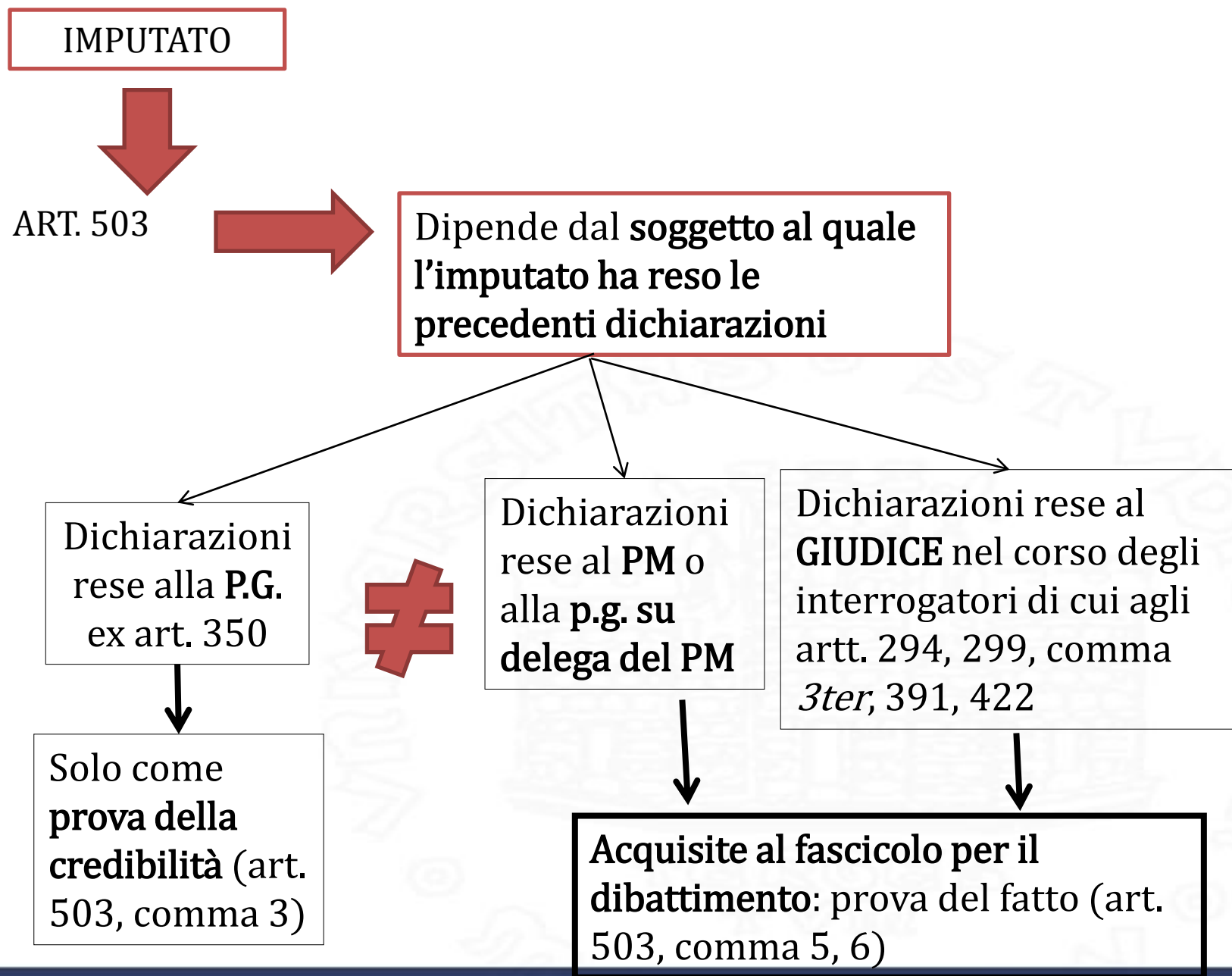
Rinvia alle norme dell'art. 500



di regola → le
precedenti dichiarazioni
possono essere utilizzate
**solo per contestare la
credibilità
dell'impumone**

le precedenti dichiarazioni
possono essere utilizzate
per la prova dei fatti in esse
affermati solo nei casi
contemplati dai **commi 4-7
dell'art. 500**







LETTURA ACQUISIZIONE DI VERBALI DI ATTI FORMATI FUORI DAL DIBATTIMENTO



Principio di tassatività delle
letture (art. 514 c. 1)

Art. 511 → Atti contenuti
nel fascicolo per il
dibattimento
(irripetibilità originaria)

Modalità:
mera
indicazione
(art. 511, c.
5)

Art. 511-*bis* → Verbali
di prove di altri
procedimenti (art. 511-*bis*) [art. 238:
irripetibilità (c. 3) o
consenso delle parti (c.
4)]

Caso a sé → art.
514: dichiarazioni
rese in **udienza
preliminare** con
l'esame incrociato

Ratio: garantire un
contraddittorio *sulla* prova





Art. 238 → verbali di prove assunte
in altri procedimenti

I

1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di **prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.**

II

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova → **RISPETTATO IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO IN SENSO SOGGETTIVO**

III

DEROGHE:

IMPOSSIBILITA' DI NATURA OGGETTIVA → 3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.

CONSENSO DELL'IMPUTATO → 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.



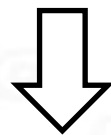
ART. 238-*BIS* SENTENZA IRREVOCABILE COME DOCUMENTO

Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della **prova di fatto in esse accertato** e sono **valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3**.

RATIO → garantire una semplificazione probatoria nei processi di criminalità organizzata → quando si procede per i reati scopo non deve necessariamente essere provata *ex novo* l'esistenza dell'associazione

PROBLEMA → non viene rispettato il principio del contraddittorio nella formazione della prova

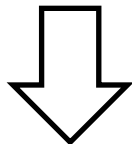
(Corte cost. 29/2009 → ha salvato la norma con una decisione assai criticata)



CAUTELA NELLA VALUTAZIONE

Richiamo frutto della “cattiva coscienza” del legislatore





Si può perciò desumere che la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va individuata in considerazione della **specificità dei singoli mezzi di prova**. La sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio, poiché si caratterizza per il fatto di contenere un **insieme di valutazioni di un materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio**; tuttavia, neppure può essere equiparata alla prova orale. Ne consegue che, in relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, il principio del contraddittorio trova il suo **naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione** – nel quale, del resto, non sarebbe ipotizzabile alcun contraddittorio, se non in ordine all'an dell'acquisizione – ma in **quello successivo della valutazione e utilizzazione**. Una volta che la sentenza è acquisita, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze. Nel corso del dibattito, ai fini della valutazione e utilizzazione in questione, non si potrà non tenere conto del **tipo di procedimento** (ordinario, abbreviato, con accettazione della pena) in cui la sentenza acquisita è stata pronunciata e, quindi, anche del contraddittorio in esso svoltosi.





Verbali di dichiarazioni
contenute nel fascicolo del
pubblico ministero
(impossibilità sopravvenuta
di assunzione della prova)

Art. 512 →
Dichiarazioni rese dal
testimone a p.g., p.m.,
difensore o giudice che,
per fatti imprevedibili,
non possono essere
ripetute

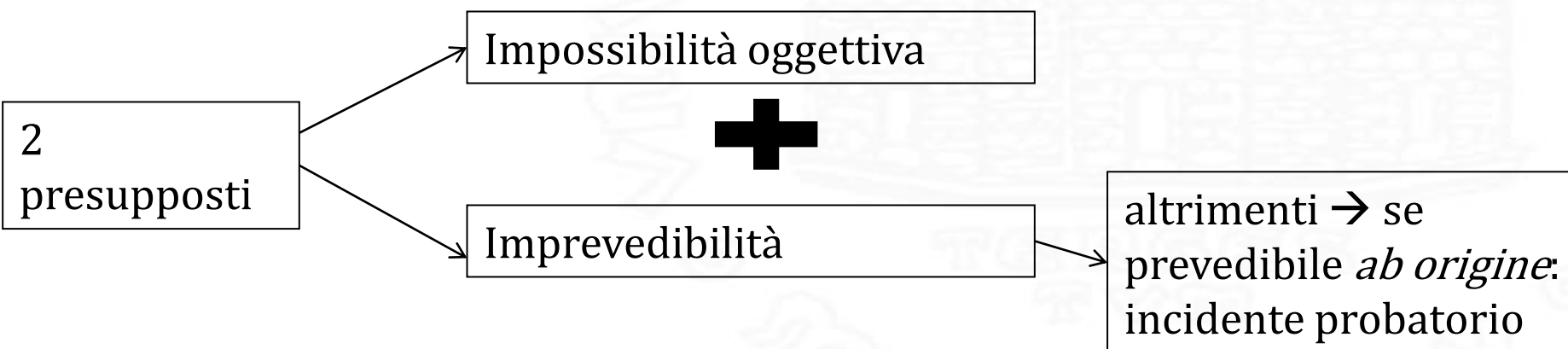
Art. 512-*bis* →
Dichiarazioni rese da
persona residente
all'estero (introdotta
dal d.l. 306/1992 →
modificata dalla l.
479/1999)

Dichiarazioni rese
dall'imputato o
dall'imputumone (art.
513)





Art. 512 → Dichiarazioni rese dal testimone a p.g., p.m., difensore o giudice che, per fatti imprevedibili, non possono essere ripetute





Art. 512-*bis* → Dichiarazioni rese da persona
residente all'estero (introdotta dal d.l.
306/1992 → modificata dalla l. 479/1999)



un presupposto

→ Impossibilità oggettiva



Manca il requisito
dell'imprevedibilità





Dichiarazioni rese
dall'imputato o
dall'impumone (**art. 513**)

Frutto di un'evoluzione
normativa:

Corte cost. 254/1992 →

illegittimità dell'art. 513 c. 2 nella
parte in cui non consentiva la
lettura delle dichiarazioni rese in
precedenza nel caso in cui
l'impumone si fosse avvalso della
facoltà di non rispondere

-l. 267/1997

-L. 63/2001





DISCIPLINA DIVERSA

Assenza
dell'**IMPUTATO**, rifiuto
o esercizio della facoltà
di non rispondere



Assenza
dell'**IMPUMONE**, rifiuto
o esercizio della facoltà
di non rispondere

Art. 513, comma 1

Art. 513, comma 2

FATTO PROPRIO: Lettura
delle dichiarazioni rese a
PM, p.g. su delega del PM
o al giudice nel corso
delle indagini preliminari
o nell'udienza preliminare

FATTO ALTRUI:
consenso o
condotta illecita
(art. 500 c. 4)

Lettura *ex art.*
512 in caso di
impossibilità
sopravvenuta

Lettura delle
dichiarazioni
precedenti solo
con l'accordo
delle parti



Impossibilità di natura oggettiva

Interpretazione costituzionalmente orientata

Corte cost. 440/2000

→ Alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 va interpretato nel senso che **non è consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi** dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione **non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio.**

Cass., Sez. un., 14.7.2011, De Francesco, n. 27918

→ Affinchè, ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. pen., possa disporsi la lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero è, tra l'altro, necessario:

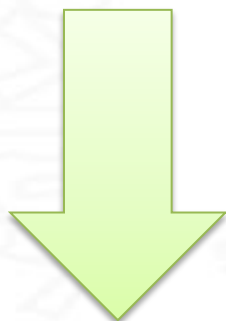
- a) che vi sia stata una **effettiva e valida notificazione** della citazione del teste, secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria, e che l'eventuale irreperibilità del teste sia verificata mediante **tutti gli accertamenti opportuni e necessari in concreto**, non essendo sufficienti la mancata notificazione o le risultanze anagrafiche o verifiche meramente burocratiche;
- b) che **l'impossibilità dell'esame dibattimentale del teste sia assoluta ed oggettiva**, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo né in circostanze dipendenti dalla **libera volontà del dichiarante** o in situazioni temporanee o in difficoltà logistiche o economiche;
- c) che sia stata inutilmente richiesta, ove possibile, la escussione del dichiarante attraverso una **rogatoria internazionale "concelebrata" o "mista"** del tipo di quella prevista dall'art. 4 della CEAG



NECESSITA' DI UNA LETTURA CONVENZIONALMENTE ORIENTATA DEL SISTEMA DELLE LETTURE- ACQUISIZIONE

GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA DI STRASBURGO

in generale, i paragrafi 1 e 3 d) dell'art. 6 CEDU impongono di concedere **all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico e interrogarne l'autore, al momento delle sue prime deposizioni o successivamente** (C.Edu, Carta c. Italia, 20.4.2006, § 48; Ferrantelli e Santangelo c. Italia, 7.8.1996, § 51; Saïdi c. Francia, 20.9.1993, § 43; Lüdi c. Svizzera, 15.6.1992, § 47; Asch, cit., § 27)



Utilizzabili per la decisione:

- tutte le dichiarazioni rese in contraddittorio, indipendentemente dalla fase.
- le dichiarazioni rese in segreto, se vi è un confronto successivo; se l'accusato o il suo difensore hanno avuto almeno un'occasione per guardare negli occhi il testimone e per contestare la sua dichiarazione.

La mancanza del contraddittorio almeno differito sulla fonte di prova



Determina una violazione dell'art. 6
solo se

la condanna si fonda, **unicamente o in misura determinante**, su deposizioni (*untested*) rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase delle indagini preliminari né durante il dibattimento (***regola della prova sola o decisiva***) (*Lucà c. Italia*)



CAMBIO DI ROTTA

Corte e.d.u., grande camera, 15 dicembre 2011, *Al-Khawaja and Tahery v. United Kingdom*

→ la Corte ha precisato che la regola della “prova sola o determinante” **non va interpretata in maniera assoluta** → qualora una condanna si fonda, in tutto o in parte, sulle dichiarazioni di un teste assente, andrebbe esclusa comunque una violazione dell’equità processuale, quando esistano **forti garanzie procedurali idonee a controbilanciare la prova “sola o determinante”**





Sotto quest'ultimo profilo, il nuovo corso della giurisprudenza europea sembra richiedere un particolare **impegno probatorio e motivazionale da parte del giudice**:

- a. deve fare di tutto per garantire **un contraddittorio sulla fonte di prova** (domande scritte...);
- b. Deve fugare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza mediante la raccolta di **tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del teste non controesaminato** dalla difesa,
- c. utilizzare **tutte le modalità di documentazione** (come la videoregistrazione) suscettibili di agevolare la verifica della credibilità soggettiva,
- d. valorizzare **riscontri esterni**

RISCONTRI → Le dichiarazioni untested devono essere accompagnate da una **pluralità di elementi di prova** che, nel loro complesso, trovino una logica spiegazione nella ricostruzione dell'episodio effettuata dal dichiarante





Ottica interna → adeguamento rispetto agli standard fissati a Strasburgo

Art. 512; 512-*bis*

Meccanismo delle letture – acquisizione permette al giudice di fondare una condanna, in maniera esclusiva o determinante, su elementi di prova ottenuti in assenza dell'accusato, perché la loro assunzione nel contraddittorio risulterebbe oggettivamente impossibile per morte, irreperibilità, inabilità a deporre della fonte di prova

Riforma del giusto processo (art. 111 Cost. + l. 63 del 2001)

Architrave probatorio costruito nel 2001 basandosi sull'eccezione al contraddittorio dell'impossibilità e della provata condotta illecita → **non si era posto il problema della valutazione**



l. 63 del 2001 aveva previsto l'applicazione dell'art. 192 comma 3 solo per le dichiarazioni di coimputati, imputati in procedimento connesso e testimoni assistiti → dichiarazioni assunte in contraddittorio → **viziate da un deficit di credibilità per lo *status* del dichiarante**



Problema della valutazione di prove intrinsecamente deboli **perché non formate in contraddittorio**

Sez. II, 18 ottobre 2007, Poltronieri, Rv. 238199

E' evidente, pertanto, che l'art. 512 c.p.p., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche alla luce dei principi costituzionali, può trovarsi in contrasto nella sua applicazione pratica con le norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

La testimonianza predibattimentale dell'irreperibile deve quindi essere valutata "con ogni opportuna cautela, non solo conducendo un'indagine positiva sulla credibilità sia oggettiva che soggettiva, ma anche ponendo in relazione la testimonianza con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali"

l'art. 526 c.p.p., comma 1-bis, pone "una norma di chiusura, che impone una regola di valutazione della prova sempre applicabile anche con riferimento a dichiarazioni che risultino legittimamente acquisite alla stregua della disciplina sulle letture dibattimentali, le quali, quindi, non potrebbero, di per sé sole, fondare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato"

si può giungere ugualmente ad una doverosa interpretazione adeguatrice attraverso "una rigorosa applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, formulati con specifico riferimento alla testimonianza della persona offesa o danneggiata dal reato ... ma estensibili in ogni caso di dichiarazioni predibattimentali dell'irreperibile"





Ben superati i limiti dell'interpretazione conforme
→ lettera dell'art. 526-*bis* è chiara e si riferisce
solo ed esclusivamente alle dichiarazioni rese **da
chi si è sottratto per libera scelta** → impossibilità
soggettiva



Art. 526

1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.



Applicazione analogica dell'art. 192 c.p.p. → caso analogo fino a un certo punto → un
conto è applicarlo a dichiarazioni della persona offesa → soggettivamente deboli sul
piano gnoseologico (*debolezza dipende dallo status del dichiarante*) → altro è
applicare la regola di valutazione a dichiarazioni che sono oggettivamente deboli
assenza di contraddittorio

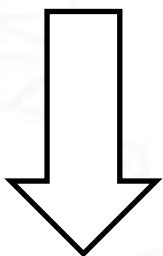




Cass., Sez. un., 14.7.2011, De Francesco, n. 27918

D.F.C. colpevole del reato di cui all'[art. 609-bis c.p.](#), u.c. - per avere, quale custode di uno stabilimento pubblico, durante una visita guidata, costretto la studentessa danese A. M.Y. a subire atti sessuali consistiti in toccamenti e palpeggiamenti lascivi - e, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'[art. 61 c.p.](#), n. 11, lo condannò alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie e con i doppi benefici.

Il Tribunale fondò il giudizio di colpevolezza sulla **denuncia presentata dalla persona offesa** alla polizia, ritenendo che di essa poteva essere data lettura, ai sensi dell'[art. 512-bis cod. proc. pen.](#), stante la ritenuta **impossibilità di sentire la teste in dibattimento, perchè la stessa, cittadina straniera residente all'estero, "pur avvisata", non aveva ritirato il plico con la citazione,** il che dimostrava la sua mancanza di volontà di tornare in Italia solo per rendere testimonianza.





NORMA DI CHIUSURA

Art. 526 c. 1-*bis* c.p.p. → prevede questa regola nel caso in cui l'impossibilità dipende da **una libera scelta del dichiarante** (es. impumone) → pone "una **norma di chiusura**, che impone una regola di valutazione della prova sempre applicabile anche con riferimento a dichiarazioni che risultino legittimamente acquisite alla stregua della disciplina sulle letture dibattimentali, le quali, quindi, non potrebbero, **di per sè sole, fondare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato** → caso specifico → **Cass., Sez. un., 14.7.2011, n. 27918**

→ **criterio generale (Cass., Sez. un., 14.7.2011, n. 27918)**

le dichiarazioni acquisite in dibattimento (ex artt. 512 ss.) per le quali l'imputato non abbia mai avuto la possibilità di interrogare il dichiarante (ossia di realizzare un contraddittorio *almeno differito sulla fonte di prova*) **vanno valutate congiuntamente ad altri elementi di riscontro** → l'assenza del controesame **abbassa infatti fortemente il grado di attendibilità della prova**, rispetto al modello ideale della testimonianza raccolta con l'esame incrociato





Viene così estesa alla materia delle **dichiarazioni acquisite tramite lettura** la **regola del riscontro**, espressamente prevista per la chiamata di correo dall'art. 192, comma 3, c.p.p.

La deposizione *ante iudicium* letta in udienza verrebbe quindi sottoposta a un controllo distinto in tre momenti:

1. la verifica della **credibilità intrinseca** del dichiarante,
2. la verifica dell'**attendibilità** delle sue dichiarazioni,
3. l'accertamento della **conformità del dichiarato con altri elementi probatori che lo confermino**



**GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA → SI ALLINEA ALLE SEZIONI
UNITE**





Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-02-2013, n. 6819

Lettura per sopravvenuta impossibilità – interpretazione art. 512 in conformità all'art. 6 Cedu

Affinché le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari possano essere utilizzate per l'impossibilità sopravvenuta di esaminare il teste in dibattimento, occorre tenere presente che, per fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, esse **devono trovare conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle risultanze processuali**, dovendosi interpretare gli artt. 192 e 512 c.p.p. in coerenza con l'art. 6 della CEDU, comma 1, in generale, e comma 3 lett. d), in particolare, secondo cui ogni accusato ha segnatamente diritto, tra l'altro, a interrogare o far interrogare i testimoni a carico, come interpretato dalla Corte EDU (Majadallah c. Italia). Il principio che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e che bene può integrare gli approdi interpretativi in materia di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., è quello secondo cui la dichiarazione accusatoria della persona offesa, acquisita fuori dalla fase processuale vera e propria ed in assenza della possibilità presente o futura di contestazione del mezzo stesso in contraddittorio con la difesa, per sostenere l'impianto accusatorio **deve trovare conforto in ulteriori elementi che il giudice, con la doverosa disamina critica che gli è richiesta dalle norme di rito, individui nelle emergenze di causa.**



POTERI PROBATORI *EX OFFICIO*

Principio dispositivo → le parti hanno il potere-dovere di introdurre le prove (art. 190 comma 1) e il giudice è chiamato a decidere sulla base degli elementi conoscitivi introdotti dalle parti → corollario degli artt. 111 c. 3, 112 e 27 comma 2 Cost.

Temperato → art. 190 comma 2 → giudice ha il potere di ammettere la prova d'ufficio, nei soli casi previsti dalla legge (artt. 195, 224, 422, 441, 507, 603)

**Modello
inquisitorio** →
giudice che va
alla ricerca
della verità



c.p.p. 1988 →
costruisce una "terza
via"



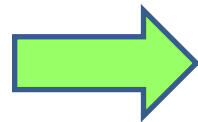
**Modello
*adversary*** →
principio
dispositivo puro
→ giudice notaio





AMBITO DI APPLICAZIONE DEI POTERI ISTRUTTORI DELL'ART. 507

Inerzia delle parti → contrasto
giurisprudenziale e dottrinale



4 interventi delle Corti
supreme

1

Cass., Sez. un., 6.11.1992, Martin:

- a) il potere del giudice di assunzione, anche d'ufficio, di mezzi di prova ben può essere esercitato anche se si tratti di prove dalle quali le parti siano decadute - per mancata o irrituale indicazione nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. - dovendo intendersi per prove "nuove" ai sensi dell'art. 507 (così come dell'art. 603) **tutte quelle precedentemente non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute ovvero sconosciute;**
- b) che tale potere suppletivo non trova ostacolo nella circostanza che non vi sia stata alcuna acquisizione probatoria ad iniziativa delle parti, dato che la locuzione "**terminata l'acquisizione delle prove**" indica non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il **momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale** - nell'ipotesi normale in cui tali acquisizioni vi siano state - **può avvenire l'assunzione delle nuove prove.**





Corte cost. n. 111/1993 → sentenza “ideologica”:

"fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità" (sentenza n. 255 del 1992); inoltre, a un ordinamento improntato al principio di legalità (art. 25, secondo comma, della Costituzione) - che rende doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate - nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale (cfr. sentenza n. 88 del 1991 cit.) **non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico** necessario per pervenire ad una giusta decisione (cfr. la sentenza n. 255 del 1992).

Conclusione → un principio dispositivo non può dirsi esistente sul piano probatorio, perché ciò significherebbe rendere disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda*

→ Il potere conferito al giudice dall'art. 507 è, dunque, un **potere suppletivo, ma non certo eccezionale**

Cass., sez. un., 17 ottobre 2006, Greco → approccio pragmatico:

-“Senza neppure scomodare i grandi principi (in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l'accertamento della verità) può più ragionevolmente affermarsi che la norma dell'art. 507 mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti”.

- questo potere (da esercitare solo in caso di assoluta necessità), più che un residuo del principio inquisitorio vale a fondare un **processo veramente "giusto"** e non pregiudica la terzietà del giudice

Circoscrive il potere:

a. Carattere eccezionale → l'iniziativa deve essere "assolutamente necessaria" (regola molto più stringente rispetto a quella dell'art. 190)

b. Potere integrativo e non sostitutivo → Il potere andrà esercitato nell'**ambito delle prospettazioni delle parti** e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare

c. Il metodo di acquisizione della prova → contraddittorio → art. 151 disp. att.

d. Carattere non esaustivo → le parti mantengono il potere di chiedere l'ammissione della prova contraria *ex art. 495 c. 2*





Cass., sez. un., 18 dicembre 2006, n. 41281

L'art. 507 consente «al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più **aderente alla realtà dei fatti** che è chiamato a ricostruire. Senza neppure scomodare i grandi principi (in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l'accertamento della verità) può più ragionevolmente affermarsi che la norma mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti»

MA

«L'iniziativa del giudice deve essere "assolutamente necessaria" e la **prova deve avere carattere di decisività** (altrimenti non sarebbe "assolutamente necessaria") diversamente da quanto avviene nell'esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti»; tale potere, inoltre, deve essere «esercitato **nell'ambito delle prospettazioni delle parti** e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare»



Limiti al potere officioso del giudice





4

Corte cost. 73/2010

-art. 507 → q.l.c. con riferimento al principio di terzietà ed imparzialità del giudice, sancito dall'art. 111 della Costituzione quale «cardine» del «giusto processo»

-Rigetto:

- a. **Imparzialità non viene pregiudicata quando vi è una richiesta di parte** (com'era nel caso di specie) → *anche* d'ufficio (ma generalmente vi è una richiesta di parte)
- b. **Non viene vanificata la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 468 c.p.p.** (altro è il diritto alla prova ex art. 190, altro è il potere di sollecitare l'assunzione ex art. 507)
- c. **Fondamentale garantire il diritto alla controprova ex art. 495 c. 2**



«Discussione finale» (523-524)



Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori formulano e illustrano le rispettive **conclusioni** (523)

- il p.m. e i difensori possono **replicare** una sola volta
- l'imputato e il difensore, se lo domandano, devono avere la **parola per ultimi**, a pena di nullità

La parte civile presenta **conclusioni scritte**, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare (v. 82 c. 2)



ART. 523

Ratio

1. Consentire alle parti di argomentare sul **significato degli elementi di prova** acquisiti nell'istruzione dibattimentale (argomentazione in via ipotetica nella fase delle richieste; formazione dell'elemento di prova; infine, argomentazione sull'interpretazione dei dati conoscitivi)
2. Consentire alle parti di **formulare le rispettive conclusioni** (richieste al giudice)





ORDINE DEGLI INTERVENTI

1

- Requisitoria del p.m.

2

- Conclusioni delle altre parti private

3

- Arringa difensiva (ultima parola)





Esaurita la discussione, il giudice dichiara chiuso il dibattito (524)



La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di **nuove prove**, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507



Terza sottofase del Giudizio. **Deliberazione (525-548)**

Il giudice si ritira in camera di consiglio senza ausiliari e senza le parti, e, in segreto, prende la propria decisione (125 c. 3)

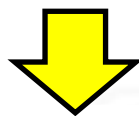
La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento

La deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.

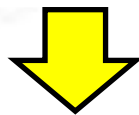


Le questioni affrontate in camera di consiglio (527)

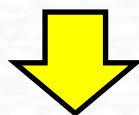
Questioni di **diritto processuale**



Questioni di **fatto**



Questioni di **diritto sostanziale**



Questioni relative all'applicazione delle **sanzioni**



Questioni relative alla **domanda civile**



Disciplina della discussione (527 c. 2)

Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre.

Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con **minore anzianità** di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i **giudici popolari**, cominciando dal meno anziano per età.





Una volta che ogni questione è stata decisa...(544-545)



Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il **dispositivo**



Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei **motivi di fatto e di diritto** su cui la sentenza è fondata



La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la **lettura del dispositivo**



La **lettura della motivazione** segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva



La motivazione può essere **redatta successivamente** (544 cc. 2 e 3)

Qualora **non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi** in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia

Quando la stesura della **motivazione è particolarmente complessa** per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine di quindici giorni, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia



In questo caso, al termine della deliberazione, verrà letto in udienza soltanto il dispositivo



Il deposito della sentenza (548)

La sentenza è depositata in cancelleria **immediatamente dopo** la pubblicazione in udienza **ovvero entro i termini** previsti dall'art. 544 cc. 2 e 3

«Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'**avviso di deposito** è comunicato al p.m. e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione»



La motivazione

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere **motivati** (111 c. 6 Cost.)

Le sentenze e le ordinanze sono **motivate**,
a pena di nullità (125 c. 3 c.p.p.)

Il giudice valuta la prova dando conto
nella **motivazione** dei risultati acquisiti
e dei criteri adottati (192 c. 1 c.p.p.)





Struttura della motivazione della sentenza

Microstruttura Valutazione atomistica (art. 192 c. 1) + Criteri legali di valutazione (art. 192 c. 2, 3, 4)	Macrostruttura Carattere dialogico (art. 546 lett. e)	Giudizio di diritto (art. 546 lett. e)
--	--	--





Struttura della sentenza (546)

- a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'**imputato** o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'**imputazione**;
- d) l'indicazione delle **conclusioni** delle parti;
- e) la concisa esposizione dei **motivi di fatto e di diritto** su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
- f) il **dispositivo**, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.



Tipologie di sentenza

sentenza di **proscioglimento**

sentenza di **condanna**

sentenza di **non
doversi procedere**

sentenza di
assoluzione





Sentenza di **non doversi procedere** (529 e 531)

- l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (529 c. 1)
- il reato è estinto (531 c. 1)

Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'**esistenza di una condizione di procedibilità** è insufficiente o contraddittoria (529 c. 2)

Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è **dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione** del reato (531 c. 2)



Non si procede all'accertamento nel merito



Sentenza di assoluzione (530)

- il fatto non sussiste
- l'imputato non lo ha commesso
- il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
- il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione
- vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse



Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando **manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova** che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile



Sentenza di **condanna** (533)

Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.

Con la sentenza il giudice applica la **pena** e le eventuali **misure di sicurezza**.

Permane un **dubbio ragionevole** quando gli elementi portati dal p.m. non sono in grado di escludere una ragionevole ricostruzione alternativa dei fatti



Decisione sulle **questioni civili**

Se condanna l'imputato, il giudice decide anche sulla domanda della parte civile (art. 538 c. 1)

Liquida direttamente il danno (art. 538 c. 2)

«Se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno», pronuncia «condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile» (art. 539)

Possibilità della
provvisoria